



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

- Provincia di Messina -

98030 MONGIUFFI MELIA Piazza S. Nicolò 8 (ME) - Tel. 0942 20006 - 20263 - Fax. 0942 20062
C. F. 87000390838 - P. IVA. 00463870832 - e-mail: comcomongiuffimelia@iscali.it

Approvato con delibera C.C. n. del

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI

TITOLO I

Promozione delle attività del terzo settore

Capo I

Principi e soggetti beneficiari

Art. 1 (Principi)

1. L'amministrazione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, solidarietà e cooperazione e degli altri principi fissati dallo Statuto, favorisce e sostiene le autonome attività e le iniziative di enti, organismi di volontariato e dell'associazionismo, nonché di singoli cittadini, diretto allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale, al soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi presenti nel suo territorio e alla tutela e recupero dell'ambiente.

2. Il sostegno dell'amministrazione comunale alle suddette attività e iniziative costituisce modalità di attuazione del programma amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla normativa finanziaria statale e regionale.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

1. Il sostegno di cui al precedente articolo può concretamente manifestarsi, solo per attività istituzionali dell'Ente ed in conformità al programma dell'Amministrazione Comunale, anche congiuntamente, mediante:

- a) sovvenzioni finalizzate a sostenere l'equilibrio economico e di bilancio dell'ente o associazione, impegnato in attività istituzionale. Le sovvenzioni sono concesse annualmente o per eventi;
- b) erogazioni di contributi correlati alla realizzazione di specifici interventi o iniziative nell'anno in cui si richiede il contributo;
- c) assunzione diretta di parte delle spese oppure concessione in uso non onerosa di beni o attrezzature comunali necessarie all'organizzazione di specifici interventi e iniziative.

Art. 3 (Soggetti)

1. I soggetti che possono godere delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei sostegni di cui al presente regolamento sono:

- a) le organizzazioni di volontariato, sotto qualsiasi forma giuridica siano costituite;
- b) le associazioni, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro;
- c) le cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87;
- e) le famiglie bisognose dei soggetti che siano in regime di detenzione, anche domiciliare, da almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i singoli cittadini.

Art. 4

a) Assistenza economica finalizzata e temporanea: E' un intervento economico erogato a soggetti bisognosi dietro lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore delle collettività.

L'obiettivo è la disincentivazione di ogni assistenzialismo e mira al reinserimento di soggetti attraverso il loro coinvolgimento in attività semplici.

Può essere concessa ai soggetti di seguito riportati:

- a) Anziani;
- b) Ex detenuti;
- c) Ex tossicodipendenti ed ex etilisti;
- d) Giovani disoccupati.

I suddetti soggetti, in possesso del prescritto ISBE, espletano il servizio civico nei settori di seguito elencati:

- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, impianti sportivi, edifici municipali, etc.);
- Servizio di sorveglianza a minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale,
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizio di tutela e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di tutela ambientale e protezione civile;
- Servizio d'aiuto a persone disabili e anziani;
- Attività culturali ed educative.

A tal fine, previo avviso pubblico da Comune, gli interessati potranno presentare domanda, su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, corredandola di attestazione ISEE, fotocopia carta d'identità, certificato medico d'idoneità al servizio.

In caso di avviamento al lavoro, l'ufficio Servizi Sociali provvederà ad accendere una polizza assicurativa per infortuni presso l'INAIL oltre apposita polizza di responsabilità civile verso terzi per l'attività espletata. Il compenso orario viene fissato forfettariamente in € 6 netti e verrà corrisposto per le effettive ore lavorative e comunque per un massimo annuale di 30 giorni lavorativi.

b) **Assistenza domiciliare a persone anziane e disabili:** Ogni richiesta d'intervento sarà valutata dall'Amministrazione che proporrà le ore di prestazione settimanali tenuto conto della situazione socio-ambientale del richiedente.

c) **Assistenza economica a famiglie affidatarie di minori:** Per l'affidamento familiare può essere concesso un contributo economico max di 200,00 euro per come di seguito riportato:

- a) 200,00 euro per affido etero familiari;
- b) 150,00 euro per affido parentela e per affido diurno o part-time;

Le quote di affido saranno erogate, di norma, due volte all'anno.

d) **Assistenza economica pro minori riconosciuti dalla sola madre:** Il contributo può essere di max 250,00 euro, per sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia o l'adolescenza.

Ogni richiesta d'intervento sarà valutata dall'Amministrazione Comunale che proporrà la misura del contributo tenuto conto del reddito familiare di cui al menzionato art. 2, comma 1 del presente Regolamento e della situazione socio-ambientale.

2. In ogni caso, la concessione dei contributi per gli interventi di cui al presente articolo è vincolata alla disponibilità del bilancio.

Capo II Programmazione e procedure

Art. 5 (indirizzi)

1. L'amministrazione Comunale include nei propri programmi annuali e pluriennali, approvati contestualmente al Bilancio di previsione, gli indirizzi e le linee d'intervento che ritiene prioritari o che comunque intende assumere nell'ambito delle politiche sociali, in particolare di sostegno agli anziani o ad altri soggetti deboli o svantaggiati, delle politiche giovanili, della solidarietà, dello sviluppo etico, della cultura, dello sport, del turismo e della tutela ambientale.
2. Negli indirizzi di cui sopra elencati si fa anche riferimento al ruolo che si reputa possano rivestire l'associazionismo o gli altri soggetti senza fine di lucro per agevolare, attraverso interventi diretti, il raggiungimento degli obiettivi fissati nei documenti programmatici.
3. Nel Bilancio di previsione annuale sono stanziati appositi fondi destinati alla concessione di sovvenzioni e contributi e alle spese da sostenere direttamente ai sensi dall' art. 2 , comma 1, lett. d), del presente regolamento.

Art. 6 (Avvisi)

1. Entro il 02 gennaio di ogni anno verrà pubblicato all'albo apposito avviso per la presentazione delle istanze.
2. All'avviso è dato il massimo grado di pubblicità, possibilmente anche a mezzo stampa e/o per via telematica.

Art. 7 (Istanze di contributo)

1. Tutti i soggetti compresi tra quelli elencati al precedente articolo 3, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa che rientri nei compiti istituzionali dell'Ente e che sia coerente con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati ad ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), c) e d) dovranno inoltrare apposita domanda all'amministrazione comunale, in carta libera, entro il 02 febbraio di ogni anno.
2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - progetto e programma della manifestazione per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione, con:
 - relazione illustrativa, programma, date e località di svolgimento dell'evento;
 - piano finanziario completo dell'iniziativa (entrate e spese);
 - dichiarazione relativa ai vantaggi economici di qualsiasi genere richiesti e/o ottenuti da altri enti, pubblici o privati;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - indicazione del legale rappresentante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - copia dello statuto dell'associazione;
 - dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'impegno a realizzare la manifestazione come da progetto, pena la revoca del contributo concesso;
 - dichiarazione che su tutto il materiale promo - pubblicitario verrà apposto il logo del Comune di Mongiuffi Melia con relativa grafica ufficiale e logo istituzionale dell'Ente.
3. Eventuali variazioni al programma dovranno essere comunicate a questo Ente entro 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.
4. Sono escluse da contributo le prestazioni personali del soggetto o dei componenti il soggetto organizzatore dell'intervento o di tutti coloro che collaborano ad esso a titolo volontario, nonché le spese per uso di materiali, attrezzature od impianti già a disposizione del soggetto medesimo.
5. Le istanze generiche o, comunque non accompagnate dalla documentazione sopra prescritta o prive della firma del legale rappresentante verranno automaticamente escluse.

Art. 8 (Concessione)

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione della domanda, la Commissione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutandone in particolare la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'amministrazione e la congruità delle richieste con i fondi disponibili.
2. La giunta comunale, sottita l'apposita Commissione Comunale, adotta i provvedimenti deliberativi, distinti per settore d'intervento, con cui concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate. La concessione del beneficio economico può essere condizionata alla richiesta di modifiche del programma presentato.
3. Con la deliberazione di concessione del contributo, la giunta adotta l'impegno contabile sul competente stanziamento del bilancio di previsione.
4. Su richiesta motivata contestuale all'istanza di contributo può essere erogato un acconto, non superiore al 50% del contributo concesso.
5. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutto il materiale promo - pubblicitario che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune con relativa grafica ufficiale e logo istituzionale dell'Ente.
6. Il comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti per i quali ha concesso contributi.

Art. 9 (Contributi al di fuori dei bandi annuali)

1. Per eventuali manifestazioni, interventi o iniziative non programmabili o non programmate dal soggetto realizzatore entro il termine stabilito per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, la domanda può essere presentata anche al di fuori della procedura di cui ai precedenti articoli.
2. In tal caso la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.
3. Ove la richiesta pervenga successivamente alla scadenza dei termini, la concessione del beneficio economico è deliberata nei limiti delle risorse che eventualmente residuano negli specifici stanziamenti del bilancio di previsione, esauritasi la procedura avviata con il bando, fatta salva adeguata motivazione sulla rilevanza pubblica dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.

Art. 10 (Rendicontazione)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo al fine della relativa liquidazione dello stesso, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:
 - a) relazione conclusiva inerente lo svolgimento della manifestazione corredata della documentazione comprovante il rispetto del programma e degli esemplari del materiale promo - pubblicitario realizzato;
 - b) bilancio consuntivo con elenco reso sottoforma di autocertificazione di tutti i documenti giustificativi di spesa della manifestazione;
 - c) l'assolvimento di eventuali onori Siac ed autorizzazioni varie, necessarie per la realizzazione dell'evento;
 - d) fatture in originale quietanze relative alle sole spese per un importo pari al contributo concesso;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti (fatture, ricevute fiscali, etc.) elencate nel consuntivo;
 - f) copia del verbale dell'ultima seduta del direttivo dell'ente richiedente;
 La mancata presentazione del rendiconto entro i termini previsti, comportano la revoca del contributo economico concesso.
2. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate, comportano per l'interessato la sospensione da qualsiasi beneficio economico successivo ai sensi del presente regolamento.

Art. 11 (Patrocini)

1. Il sostegno di cui ai precedenti articoli può essere accompagnato o meno dalla concessione contestuale del patrocinio comunale all'iniziativa.
2. L'eventuale concessione di patrocinio dovrà risultare sui manifesti, depliant ed altri mezzi che pubblicizzano l'iniziativa.

3. Le richieste di patrocinio che non comportano contributo economico possono essere presentate in ogni momento dell'anno, salvi il rispetto dei termini di cui al precedente articolo 8, comma 2 e la coerenza con gli indirizzi e le finalità programmatiche dell'amministrazione.

4. La concessione di patrocinio è subordinata in toto alle disposizioni di legge in materia Statali e Regionali.

Art. 12 (Sovvenzioni)

1. Le richieste di sovvenzione, adeguatamente motivate, possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e potranno essere soddisfatte, previa disponibilità economica e deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO II

Interventi di sostegno economico alle persone

Art. 13 (Beneficiari)

1. L'amministrazione comunale opera direttamente, con interventi di sostegno economico, a favore di cittadini residenti in particolare situazione di necessità, o al fine di consentire il superamento di stati temporanei di difficoltà, in relazione al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita quotidiana.

2. Rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente anche gli interventi straordinari a favore di cittadini colpiti da calamità naturali od altri eventi eccezionali.

3. Gli interventi consistono in aiuti in denaro o nell'assunzione a proprio carico delle spese per la fornitura di beni di prima necessità, a mezzo buoni spesa, di assegnazione o concessione temporanea di materiali e strumenti, per la fornitura di servizi di prima necessità ed interventi di natura socio assistenziale.

4. Possono beneficiare dei sostegni di cui al presente articolo anche gli stranieri residenti, purché in regola con il permesso di soggiorno.

5. Può produrre domanda di ammissione al contributo il coniuge del detenuto, per sé e per i figli minori a carico riconosciuti da entrambi i genitori o inseriti nella stessa famiglia anagrafica. Nei casi in cui il nucleo familiare sia composto di un solo genitore (vedovo/a) che è sottoposto a detenzione, l'istanza può essere presentata dal figlio maggiorenne, per i fratelli minori presenti nella situazione familiare (e/o da chi assume l'affidamento momentaneo degli stessi).

6. Il Comune effettua gli interventi previsti dal presente titolo, ove non rientrati in quelli oggetto di delega all'Azienda USL e, comunque, nel rispetto dei criteri regionali di politica sociale sono compresi ricoveri in strutture a carattere residenziale o diurne.

Art. 14 (Interventi)

1. L'attribuzione degli aiuti economici di cui al precedente articolo è deliberata dalla giunta comunale a seguito di istanza dell'interessato, in carta libera, nella quale sono contestualmente dichiarati gli stati e le situazioni personali alla base della richiesta e dovranno allegare alla propria situazione reddituale dell'intero nucleo familiare con dichiarazione ISEE o idoneo modello fiscale (mod. Cud, 730, etc.), certificato di detenzione, autocertificazione attestante l'indigenza. L'ufficio istruttore, in relazione al tipo di necessità, decide l'eventuale accertamento della condizione effettiva del richiedente attraverso il servizio sociale o del servizio di polizia municipale.

2. L'aiuto economico può essere di carattere "straordinario" (es. per lutto, calamità naturali o danni nel fabbricato di residenza) fino ad un massimo di € 2.000,00 "temporaneo" pari a € 250,00 e "continuativo" (es. rette di ricovero, cura di gravi malattie, gravi casi di disagio sociale).

3. Per particolari situazioni urgenti di primissimo intervento, volti a scongiurare pericoli vitali, l'aiuto economico può essere disposto direttamente dal Sindaco con propria determina.

4. Le concessioni di contributo per le famiglie dei soggetti in regime di detenzione, sarà erogato nella seguente misura: contributo di € 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare;

5. Nel caso in cui il detenuto sia il capo famiglia al coniuge verrà erogato un ulteriore contributo pari ad 1/5 dello stipendio che eventualmente percepiva il detenuto nel periodo antecedente alla detenzione.

6. Nel procedimento di concessione dovranno essere utilizzate forme che rispettino le prescrizioni del d.lgs. 30.06.03, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

7. In caso di più richieste contemporanee e di limitata disponibilità degli stanziamenti di bilancio, sarà valutato, con apposita istruttoria dell'ufficio, coadiuvato dalla Polizia Municipale, e dall'apposita Commissione Comunale, il diverso grado di urgenza e fabbisogno con possibilità di distribuire in maniera proporzionale le risorse disponibili tra i richiedenti tenendo conto anche della situazione reddituale dell'intero nucleo familiare come previsto al punto 1, del presente Art. 13.

TITOLO III *Albo dei beneficiari*

Art. 15 *(Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)*

1. E' istituito L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune di Mongiuffi Melia ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 7 aprile 2000, n.118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della l.15 marzo 1997, n. 59".
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornata annualmente, di regola entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il competente Servizio cura la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'"Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune di Mongiuffi Melia.

Art. 16 *(Regime di pubblicità dell'Albo)*

1. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è formato, secondo le indicazioni del *Garante per la protezione dei dati personali*, da una "prima sezione" relativa ai beneficiari di provvidenze economiche - persone giuridiche, da una "seconda sezione", relative ai beneficiari di provvidenze economiche - persone fisiche e da un ulteriore "sezione speciale" relativa ai beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie. Nelle sezioni prima e seconda sono riportati i nominativi dei beneficiari unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione, escludendo, invece, l'indicazione di ulteriori dati personali, quali, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale o l'importo dell'erogazione. La sezione speciale, invece, non deve contenere i nominativi o le iniziali degli interessati, né il puntuale riferimento a disposizione di legge da cui possano desumersi le cause dell'erogazione e che possano, invece, essere utilizzate, a fini di trasparenza, diciture generiche o codici numerici.
2. L'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 30 giorni, dal momento della sua prima istituzione e, successivamente, del suo aggiornamento; per il restante periodo dell'anno l'Albo resta disponibile e consultabile presso l'Ufficio di Segreteria.

TITOLO IV *Norme finali*

Art. 17 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento è adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Esso non si applica all'erogazione di somme che costituiscono corrispettivi per attività e servizi realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 in virtù di convenzioni approvate e stipulate ai sensi di legge.
3. Il medesimo regolamento non si applica ai trasferimenti finanziari ed enti pubblici, anche non territoriali, dovuti a seguito della sottoscrizione di accordi di programma o protocolli d'intesa.
4. I benefici in termini di agevolazioni, riduzioni od esenzioni nel pagamento di tariffe dei servizi pubblici gestiti dall'amministrazione o di tributi locali sono disciplinati dai relativi regolamenti secondo le normative di legge.
5. Sono fatti salvi gli interventi effettuati dal Comune nel quadro di procedure previsto da specifiche leggi di settore.
6. Si applicheranno in variazione norme più favorevoli che saranno emanate con leggi statali e regionali in materia.

Art. 18 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all'albo pretorio.
2. Da tale data è abrogato il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 10/9/1992.
3. Le disposizioni in ordine all' approvazione della programmazione degli interventi, alla pubblicazione dell' avviso di cui all' art. 5 e alla procedura conseguente, se in atto incompatibili con i tempi ivi stabiliti, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.